



Consulti del Lavoro
Consiglio Provinciale
Ordine di Bari



**Associazione Nazionale
Consulti del Lavoro**
Unione Provinciale di Bari



In questo numero parliamo di:

Criptovalute, la nuova sezione nel modello unico 2024

Antonio Pugliese

Bilancio annuale – Procedure – Definizione

Antonio Pugliese

Comunicato Stampa del 18 aprile 2024

Agenzia dell'Entrate

EDIZIONE DEL 19 APRILE 2024

CRIPTOVALUTE, la nuova sezione nel modello Unico 2024

Il modello Redditi SC del 2024 è stato concepito con l'introduzione di un'imposta all'avanguardia denominata Imposta sul Valore delle Risorse Criptografiche (IVRC). Questa tassa innovativa è stata istituita in conformità con l'articolo 1, comma 146, della Legge numero 197/2022, comunemente nota come Legge di Bilancio 2023. L'IVRC è stata progettata per sostituire l'imposta di bollo e si applica in modo universale, indipendentemente dall'inclusione degli investimenti in risorse criptografiche sotto la supervisione fiscale.

Il calcolo dell'IVRC avviene al tasso fisso del 2 per mille sul valore delle risorse criptografiche al termine di ciascun anno solare, ovvero al 31 dicembre, oppure al momento della dismissione degli asset. Questo valore viene determinato utilizzando le quotazioni fornite dalle piattaforme di scambio su cui tali risorse sono custodite. Nel caso in cui le quotazioni ufficiali non siano disponibili, il valore delle risorse viene stimato in base ai prezzi di mercato ottenuti da piattaforme comparabili o da fonti specializzate. La determinazione dell'imposta si basa sul periodo di detenzione nell'arco dell'anno fiscale e sulla percentuale di possesso dell'investitore. Il versamento dell'IVRC può essere eseguito attraverso un intermediario fiscale residente o tramite autoliquidazione durante la compilazione della dichiarazione annuale dei redditi, seguendo le norme e i codici tributari stabiliti per le imposte sui Redditi. Il codice tributo designato per il pagamento tramite il modello F24 è il codice 1727, come specificato nella Risoluzione 36/E del 2023.

Nel contesto delle società di capitali, il modello Redditi SC del 2024 presenta una nuova Sezione XXVI all'interno del quadro RQ, la quale è essenziale per la corretta liquidazione dell'IVRC relativa all'anno d'imposta 2023.

Il quadro RQ del modello Redditi SC del 2024 presenta una sezione specifica dedicata all'Imposta sul Valore delle Cripto-Attività (IVCA). Questa sezione, denominata Sezione XXVI, comprende il rigo RQ107 (e successivi per ogni investimento) per l'indicazione dei dettagli relativi a ciascuna cripto-attività e il rigo RQ109 per la liquidazione dell'imposta.

SEZIONE XXVI Imposta sul valore delle cripto-attività

RQ107	Valore cripto-attività	Possesso		Imposta calcolata	Credito d'imposta estero	Imposta dovuta
		Giorni	Percentuale			
	1	2	3	4	5	6
	,00			,00	,00	,00
RQ108	1	2	3	4	5	6
	,00			,00	,00	,00
RQ109	Totale imposta	Eccedenza dichiarazione precedente	Eccedenza compensata Mod.F24	Acconti versati	Imposta a debito	Imposta a credito
	1	2	3	4	5	6
	,00	,00	,00	,00	,00	,00

Il rigo RQ107 richiede la compilazione di sei colonne:

1. Valore Cripto-Attività: Indica il valore della cripto-attività alla fine dell'esercizio o al termine del periodo di detenzione.
2. Giorni: Specifica il numero di giorni di detenzione della cripto-attività.
3. Percentuale: Rappresenta la quota di possesso dell'investimento. In caso di possesso esclusivo, si indica il valore 100.
4. Imposta Calcolata: Mostra il valore dell'imposta calcolata per la cripto-attività.
5. Credito d'Imposta Estero: Indica eventuali crediti d'imposta derivanti da imposte patrimoniali pagate definitivamente in uno Stato estero.
6. Imposta Dovuta: Esprime l'imposta complessivamente dovuta, ottenuta sottraendo l'importo della colonna 5 da quello della colonna 4.

Il rigo RQ109 richiede anch'esso la compilazione di sei colonne:

1. Totale Imposta: Rappresenta il totale dell'imposta dovuta, ottenuto sommando gli importi della colonna 6 dei rigi RQ107 e successivi.
2. Eccedenza Dichiarazione Precedente: Indica eventuali eccedenze di imposta sostitutiva risultanti dalla dichiarazione dell'anno precedente.
3. Eccedenza Compensata in F24: Specifica l'importo del credito (indicato nella colonna 2) compensato utilizzando il modello F24.
4. Acconti Versati: Mostra l'ammontare degli acconti versati.
5. Imposta a Debito: Indica l'importo se l'imposta risulta da pagare. Questo valore sarà riportato anche nella colonna 1 del rigo RX36.
6. Imposta a Credito: Indica l'importo dell'imposta a credito, alternativo alla colonna 5, nel caso in cui l'imposta risulti in eccedenza. Questo valore sarà riportato anche nella colonna 2 del rigo RX36.

Pugliese Antonio

Bilancio annuale – Procedure – Definizione

Con l'avvicinarsi della fine dell'anno fiscale, le aziende iniziano a delineare il percorso che porterà alla definizione del bilancio annuale. È un processo che coinvolge diverse fasi, dall'elaborazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori fino alla sua approvazione finale da parte dei soci. Gli amministratori sono incaricati di redigere il "progetto di bilancio" insieme alla relativa relazione sulla gestione. Una volta completato, questo documento viene trasmesso all'organo di controllo, se presente, che a sua volta provvede a elaborare una relazione ad essa relativa. Successivamente, il bilancio viene depositato presso la sede sociale, dove i soci possono visionarlo.

L'approvazione del bilancio è un passaggio cruciale che richiede l'assemblea dei soci. La convocazione di tale assemblea deve avvenire entro un determinato periodo di tempo, come stabilito dallo statuto o dall'atto costitutivo dell'azienda. In genere, questo termine non supera i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Tuttavia, in situazioni particolari, questo termine può essere esteso fino a 180 giorni. Durante l'assemblea, gli amministratori propongono ai soci la destinazione del risultato dell'esercizio, che può essere un utile o una perdita. Dopo l'approvazione, il bilancio deve essere depositato presso il Registro Imprese entro 30 giorni, insieme ai documenti allegati e al verbale di approvazione. In questo modo, il processo di redazione e approvazione del bilancio viene portato a termine, garantendo trasparenza e conformità alle normative vigenti

In conformità con le disposizioni dell'art. 2423 del Codice civile, agli amministratori spetta il compito di redigere il progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dei soci, nonché, se previsto, la Relazione sulla gestione come previsto dall'art. 2428 del Codice civile.

È importante sottolineare che gli amministratori, in conformità con quanto stabilito dall'art. 2381, comma 4, del Codice civile, non possono delegare la redazione del progetto di bilancio al Comitato esecutivo o a uno o più consiglieri.

Il progetto di bilancio e la Relazione sulla gestione devono seguire determinate procedure: se vi è un organo di controllo, devono essere trasmessi al Collegio sindacale o al revisore prima del deposito presso la sede sociale; in assenza di un organo di controllo, vengono depositati direttamente presso la sede della società.

Il progetto di bilancio è composto dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, dalla Nota integrativa e dal Rendiconto finanziario.

La Nota integrativa deve includere le indicazioni previste dall'art. 2427 del Codice civile. Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, le informazioni sono limitate a quanto richiesto dall'art. 2435-bis, comma 5, del Codice Civile. Le micro-imprese, come definite dall'art. 2435-ter, comma 2, n. 2), del Codice Civile, sono esentate dalla redazione della Nota integrativa, a condizione che le informazioni richieste dall'art. 2427, comma 1, nn. 9 e 16, siano riportate in calce allo Stato patrimoniale.

Quanto al Rendiconto finanziario, in conformità con l'art. 2425-ter del Codice civile, devono essere indicati l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide all'inizio e alla fine dell'esercizio, nonché i flussi finanziari derivanti dall'attività operativa, di investimento e di finanziamento, inclusi i dettagli delle operazioni con i soci.

Si precisa che le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese sono esentate dalla redazione del Rendiconto finanziario. Nel contesto della gestione aziendale, gli amministratori hanno il dovere di elaborare una Relazione sulla gestione, un documento che fornisce un quadro chiaro della situazione complessiva della società, analizzando l'andamento e il risultato delle attività gestionali. È opportuno notare che le società che optano per una forma abbreviata di bilancio, in conformità con l'articolo 2435-bis, o le cosiddette "micro-imprese" come definite dall'articolo 2435-ter, non sono tenute alla presentazione della Relazione sulla gestione, a condizione che nella Nota integrativa (o, nel caso delle micro-imprese, in calce allo Stato patrimoniale) siano incluse informazioni specifiche riguardanti il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti possedute o trasferite durante l'esercizio.

In entrambi i documenti, sia nella Nota integrativa sia nella Relazione sulla gestione, è importante includere eventi significativi che si sono verificati dopo la chiusura dell'esercizio finanziario.

Per quanto riguarda la trasmissione del progetto di bilancio all'organo di controllo, che può essere un Collegio sindacale, un revisore o una società di revisione, è necessario farlo almeno 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione del bilancio. Questo periodo consente all'organo di controllo di formulare eventuali osservazioni e proposte in merito al bilancio e alla sua approvazione, come stabilito dall'articolo 2429 del Codice civile.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO - MAGGIOR TERMINE CONSENTITO

Secondo le disposizioni degli articoli 2364 e 2478-bis, il bilancio può essere approvato entro un periodo massimo di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario (ad esempio, entro il 28 giugno 2024 per il bilancio relativo al 2023), a condizione che questa opzione sia contemplata nello statuto. Tale estensione è applicabile solamente in situazioni specifiche, come quando la società è tenuta a redigere un bilancio consolidato o quando sono presenti particolari esigenze legate alla struttura e all'attività della società. Secondo quanto riportato dal Consiglio Notarile di Milano nella massima del 9 dicembre 2013, n. 15, la clausola statutaria che consente l'approvazione del bilancio entro il suddetto termine massimo non deve necessariamente dettagliare in modo specifico le circostanze che giustificano questa proroga. Tuttavia, affinché sia possibile beneficiare di tale estensione, non è sufficiente semplicemente invocare "particolari esigenze". Queste devono essere strettamente connesse alla struttura e all'oggetto principale della società, evidenziando la necessità di una dilazione temporale per un'approvazione accurata e consapevole del bilancio.

Nel contesto di un'azienda, ci sono diversi motivi che possono richiedere un rinvio nell'approvazione del bilancio annuale. Questi includono:

- L'esistenza di sedi operative separate, anche all'estero, ciascuna con la propria gestione e contabilità, rendendo necessario il consolidamento dei risultati.
- Cause di forza maggiore come calamità naturali, furti o incendi.
- Coinvolgimento dell'azienda in operazioni di ristrutturazione come fusioni, scissioni o conferimenti.
- Presenza di patrimoni distinti che richiedono una valutazione separata.
- Valutazione di partecipazioni finanziarie secondo il metodo del patrimonio netto tra gli asset immobili.
- Cambiamenti nei sistemi o nei programmi informatici utilizzati per la gestione delle operazioni.
- Adozione dei Principi contabili internazionali (IAS / IFRS) per la redazione del bilancio.
- Necessità, per le imprese edili, di ottenere l'approvazione degli stati di avanzamento lavori (SAL) dai committenti.

Le specifiche esigenze che giustificano un rinvio devono essere riconosciute dagli amministratori attraverso una delibera adottata prima della scadenza ordinaria dei 120 giorni previsti per l'approvazione del bilancio. Queste esigenze devono essere segnalate nella Relazione sulla gestione o, nel caso di bilanci abbreviati, nella Nota integrativa. Va notato che anche se le motivazioni addotte dagli amministratori per il rinvio possono essere considerate insufficienti, la delibera di approvazione del bilancio rimane valida secondo dottrina e giurisprudenza.

Tuttavia, spetta ai soci, che hanno il diritto di percepire gli utili, valutare la discrezionalità degli amministratori riguardo alla presenza di specifiche esigenze.

Nel caso in cui gli amministratori non convochino l'assemblea entro i termini previsti, il compito spetta al Collegio sindacale. L'omissione della convocazione può essere sanzionata con multe che vanno da € 1.032 a € 6.197 per ogni amministratore o sindaco, secondo quanto previsto dall'articolo 2631 del Codice Civile. La competenza per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni spetta alle Camere di Commercio, come indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico nella Circolare del 29 aprile 2014, n. 72265. È importante sottolineare che il ritardo nella convocazione non invalida la delibera di approvazione del bilancio.

Pugliese Antonio

COMUNICATO STAMPA

**Call center dell’Agenzia delle Entrate,
dal 22 aprile attivi i nuovi numeri 06.97.61.76.89 da cellulare
e 0039 06.45.47.04.68 dall’estero**

Cambiano i contatti dell’Agenzia per chi chiama da mobile o da fuori Italia. Da lunedì prossimo, 22 aprile, i numeri da segnare in agenda sono: 06.97.61.76.89 per le chiamate da cellulare (che sostituisce lo 06.96.66.89.07) e 06.45.47.04.68 per le chiamate da estero (che prende il posto dello 06.96.66.89.33). Resta invariato, invece, il numero verde da rete fissa: 800.90.96.96.

Gli avvisi sui numeri attivi - Con un messaggio audio, l’Agenzia sta comunicando la novità agli utenti del call center in attesa di parlare con un consulente. Inoltre, chi nei prossimi mesi continuerà a utilizzare i vecchi recapiti sarà informato sempre tramite messaggio audio sui numeri corretti.

Assistenza a tutto tondo - Chiedere informazioni su novità e scadenze fiscali, assistenza su comunicazioni di irregolarità, conoscere lo stato di un rimborso: sono alcuni dei servizi disponibili tramite l’assistenza telefonica delle Entrate. Il costo delle chiamate da cellulare e dall’estero dipende dal piano tariffario del chiamante, mentre da rete fissa il servizio è gratuito. Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione del sito internet dell’Agenzia [Contatti e assistenza - Assistenza fiscale \(agenziaentrate.gov.it\)](https://www.agenziaentrate.gov.it).

Roma, 18 aprile 2024

AGENZIA DELLE ENTRATE

Via Giorgione, 106 – 00147 ROMA | www.agenziaentrate.gov.it

**INFORMAZIONI PER I GIORNALISTI**

Ufficio Stampa

06.50545093

entrate.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI PER I CONTRIBUENTI

800.909696 (da fisso – numero verde gratuito)

06.96668907 (da cellulare)

+39 06.96668933 (da estero)